

Regolamento per la disciplina del Garante degli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Garante degli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche, nominato con delibera dipartimentale, recependo al riguardo le indicazioni del Presidio di Qualità di Ateneo, che nel documento "Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo" dell' 1.1.2018, al punto 7.3, sollecita i Dipartimenti all'individuazione di tale figura, cui gli studenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali reclami e suggerimenti volti alla tutela dei loro diritti.

Art. 2

Funzioni e competenze (aree di intervento)

1. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività relative alla didattica e ai servizi che incidono sui diritti e gli interessi degli studenti si svolgano nel rispetto dei principi e delle regole enunciati dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché dal Codice Etico di Ateneo.
2. È di competenza del Garante ogni iniziativa finalizzata a segnalare e risolvere disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti, secondo quanto stabilito dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
1. L'operato del Garante ha la funzione di contribuire a elevare gli standard di qualità dei servizi erogati dal Dipartimento, con l'obiettivo principale di rimuovere per il futuro le cause delle disfunzioni e delle inadempienze rilevate.

Art. 3

Interventi e attività (protocollo di azione)

1. Il Garante riceve segnalazioni da parte degli studenti relative a carenze, irregolarità, abusi di ogni forma e tipo, avvenuti sia durante l'espletamento di funzioni sia attraverso comportamenti omissivi oppure aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, offensivo, commessi da docenti o da altro personale o da studenti stessi del Dipartimento.
2. Il Garante riceve le istanze degli studenti formulate anche verbalmente, mediante audizione diretta durante l'orario di ricevimento oppure in forma scritta; mentre non tiene conto di segnalazioni pervenute in forma anonima.
3. Il Garante opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente che effettua la segnalazione e degli eventuali testimoni, è tenuto alla riservatezza dei contenuti delle segnalazioni e delle sue fonti di informazione e osserva il segreto d'ufficio sui dati raccolti.
4. Il Garante, presa in carico l'istanza ricevuta, compie ogni atto necessario per acquisire informazioni utili a definire le possibilità e le modalità del suo intervento. Ha titolo a ottenere con sollecitudine dalle strutture e dal personale del Dipartimento atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Il Garante può sottoporre l'istanza ricevuta agli organi di competenza (Direttore, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti), riservandosi di consultare anche i Rappresentanti degli studenti.
6. Il Garante opera per la soluzione delle questioni che gli sono sottoposte, anche sollecitando gli organi e le strutture competenti all'adozione dei provvedimenti opportuni, ma senza poteri sostitutivi.
7. Nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione, il Garante degli studenti comunica a chi ha richiesto il suo intervento l'esito degli accertamenti svolti e le iniziative intraprese o che intende intraprendere.

Art. 4

Relazione trimestrale e pubblicità (monitoraggio delle procedure e dei risultati)

1. Il Garante degli Studenti invia al Direttore e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, con cadenza trimestrale, una relazione, indicando le istanze e/o segnalazioni pervenute nel periodo intercorso, l'esito degli accertamenti svolti e le azioni intraprese. Nel caso di situazioni particolarmente meritevoli di considerazione, in corso di valutazione o rimaste irrisolte, suggerisce provvedimenti opportuni per superare gli inconvenienti rilevati.
2. Il Dipartimento è tenuto a dare adeguata pubblicità all'attività del Garante, nel rispetto della riservatezza dei dati personali degli utenti, prevedendo una pagina dedicata sul sito web di Dipartimento, contenente informazioni sulle sue funzioni, l'orario, il luogo di ricevimento e i contatti.